



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 78 del 31/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA MODIFICA FASCE DI RISPETTO DEL CIMITERO COMUNALE DI S. MADDALENA IN PORTO MANTOVANO AI SENSI DEL DPR 285/1990, LR 33/2009 E RR 6/2004 E SMI

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Assente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Assente
BETTONI GIANFRANCO	Assente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Della Casa Barbara..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **15** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO CHE:

- dal 31/08/2011 il Comune di Porto Mantovano è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n°3 del 31/01/2011, approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n°56 del 18/07/2011 ed efficace dal 31/08/2011 quale data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) avvenuta sul bollettino n°35 - Serie Avvisi e Concorsi del 31/08/2011;
- con la precedente deliberazione in data odierna il Consiglio Comunale ha provveduto ad adottare il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (P.R.C.C.) del cimitero di Santa Maddalena a Porto Mantovano redatto ai sensi del DPR 285/1990, LR 33/2009, RR n. 6/2004 e Legge 166/2002 in quanto i Comuni devono essere dotati di planimetrie dei cimiteri esistenti estese alle zone circostanti ed alle relative zone di rispetto e contenente tutte le indicazioni e regole per la gestione del cimitero e del relativo ampliamento;
- ai sensi dell'art. 57 del DPR 285/1990 e dell'art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27/7/1934 e smi: *“i cimiteri devono essere collocati ad una distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, qual risultante degli strumenti urbanistici vigenti nel comune”*;
- tale norma viene ribadita anche dal comma 2 art. 8 del Regolamento Regionale n. 6/2204 che recita: *“la zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente”*
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 95 del 12/04/1988 è stata approvata la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale da mt. 180 a mt.120/100 sul lato Sud-Est del cimitero S. Maddalena di Porto Mantovano, riduzione necessaria per consentire l'ampliamento sul lato Sud del cimitero S. Maddalena;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 12/6/2002 è stata approvata la fascia di rispetto del cimitero di Santa Maddalena attualmente vigente e recepita nel Piano di Governo del Territorio;
- il vigente PGT ha inserito nella destinazione di aree per servizi anche l'ambito a sud-est destinato al futuro ampliamento del cimitero;

VALUTATO durante la redazione del piano l'ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriali vigenti e preso atto che all'interno delle attuali fasce ricade, nella zona a nord, un fabbricato destinato a civile abitazione non suscettibile di alcun ampliamento in quanto gli ambiti della fascia di rispetto cimiteriale sono inedificabili ai sensi di legge;

VISTA l'istanza presentata dal soggetto proprietario del fabbricato in esame che chiede di poter escludere la propria abitazione e relativa area dalla fascia di rispetto cimiteriale per poter ampliare l'abitazione ed adeguare la stessa alle esigenze del proprio nucleo familiare;

RITENUTO opportuno rivedere il perimetro della fascia di rispetto alla luce di alcune considerazioni emerse durante la redazione del sopra citato piano cimiteriale ed in virtù dell'osservazione presentata da un cittadino;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 25/11/2020 di adozione della Modifica in riduzione alle fasce di rispetto del Cimitero Comunale di Santa Maddalena secondo gli elaborati redatti dall'architetto Stefano Castagna di Mantova con studio in via Tito Speri consegnati al protocollo comunale in data 6/12/2018 prot. 26092 e successivamente integrati in base alle istruttorie degli enti competenti e dell'ufficio tecnico in data 8/10/2019 prot. 22700 e prot. 22718 e di seguito elencati:

- Relazione generale;
- TAV. A: fasce di rispetto cimiteriale stato vigente planimetria in scala 1:1.000;
- TAV. B: fasce di rispetto cimiteriale stato di progetto planimetria in scala 1:1.000;
- TAV. C: fasce di rispetto cimiteriale raffronto tra stato vigente e di progetto planimetria in scala 1:1.000.

EVIDENZIATO in particolare che la fascia di rispetto viene modificata come segue:

- Stralcio dell'abitazione residenziale posta a nord con la creazione di una tasca nella fascia esistente
- contrazione delle misure delle fasce a nord, est e sud misurando le stesse non più dal muro perimetrale del cimitero quanto dalla linea del confine di proprietà;
- contrazione localizzata della fascia est misurata dallo spigolo del futuro ampliamento del cimitero.

VERIFICATO che la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale sul fronte nord è proponibile anche ai sensi di legge in quanto:

- ✓ l'art. 28 della legge 166/2002 recita che: “ *Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purchè non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente le seguenti condizioni:*
 - a. *risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;*
 - b. *l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali, rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari”;*
- ✓ l'art. 8 comma 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e smi recita che: “*La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del Piano cimiteriale di cui all'art. 6 o di sua revisione.*”;

nella fattispecie ricadiamo nella lettera b) e sono stati acquisiti i pareri favorevoli di ATS ed ARPA;

VISTO, in base alla documentazione grafica, che la fascia di rispetto del cimitero di Santa Maddalena come modificata definisce le seguenti riduzioni differenti sui diversi lati del complesso cimiteriale:

da 180 m	a	154,85 m	a nord in corrispondenza della tasca
da 180 m	a	177 m	a nord fuori dalla tasca
da 130 m	a	127 m	ad est
da 90 m	a	78,60 m	a sud-est in base al futuro ampliamento
da 115 m	a	101,55 m	a sud

invariato 50 m ad ovest;

PRESO ATTO che tale modifica in riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali del Cimitero non comporta il venir meno delle potenzialità di ampliamento del cimitero medesimo, così come previste nel Piano Cimiteriale in fase di adozione ed approvazione;

VERIFICATO che le vigenti norme in materia cimiteriale non definiscono nel dettaglio il procedimento di approvazione della Modifica delle fasce cimiteriali, salvo il fatto di prescrivere l'approvazione da parte del Comune (art.8 comma 3 del Regolamento regionale n.6/2004), sentite ATS e ARPA competenti per territorio;

RITENUTO di assimilare la Modifica delle fasce di rispetto ad uno strumento di pianificazione territoriale e pertanto l'approvazione rientra fra le competenze del Consiglio Comunale ed è possibile pervenirvi con un procedimento del tutto analogo a quello di un piano urbanistico di settore con adozione da parte del Consiglio Comunale, deposito degli atti e pubblicazione per 30 giorni e libera visione per osservazioni nei successivi 30 giorni e successiva approvazione definitiva sempre in capo al Consiglio Comunale

DATO ATTO che sugli elaborati della modifica delle fasce di rispetto del Cimitero Comunale di Santa Maddalena sono stati acquisiti i seguenti pareri obbligatori ai sensi dell'art. 8 comma 3 del R.R. 6/2004 e s.m.i. e precisamente:

- ATS della Val Padana Sede Territoriale di Mantova prot. 7448 del 4/4/2019 che dall'esame della documentazione presentata esprime parere favorevole;
- ARPA dipartimento di Mantova che ha espresso un primo parere prot. 4271 del 26/2/2019 rispetto al quale sono state presentate le controdeduzioni alle questioni poste e un successivo parere finale prot. 6853 del 28/3/2019 in cui esprime un nulla osta alla modifica della fascia di rispetto cimiteriale;

Pareri che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la deliberazione di adozione è stata depositata nella Segreteria comunale insieme con gli elaborati prescritti per 30 giorni consecutivi e precisamente dal 16 gennaio 2020 al 15 febbraio 2020 e che del relativo deposito è stata data comunicazione al pubblico mediante avviso pubblicato all'albo web e sul sito internet del comune di Porto Mantovano alla sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio;

PRECISATO che i successivi 30 giorni per la presentazione delle osservazioni sono decorsi dal 16 febbraio fino al 22 febbraio dopodiché, ai sensi dell'art. 103 della Legge 27 del 24-4-2020 (DL 18/2020 Cura Italia), si sono interrotti a causa dell'emergenza covid-19 dal 23 febbraio fino al 15 maggio, per poi riprendere a decorrere dal 16 maggio e fino al 7-6-2020;

DATO ATTO che in tale periodo non sono pervenute osservazioni;

RITENUTO quindi di approvare la modifica in riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali del Cimitero di S. Maddalena, così come individuate nelle tavole allegate;

DATO ATTO che, a seguito dell'approvazione, la modifica delle fasce in oggetto avrà efficacia a decorrere dalla data di esecutività della presente Deliberazione;

VISTO il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 dal Responsabile del Settore Gestione Territorio;

SENTITO il parere del Segretario Comunale nell'ambito delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- il Regio Decreto del 27/7/1934 n. 1265;
- il D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285;
- la L.R. del 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità';
- il Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 12/2005;

DELIBERA

1. DI APPROVARE e fare proprie tutte le premesse, considerazioni, prese d'atto precedentemente citate;
2. DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE la Modifica in riduzione alle fasce di rispetto del Cimitero Comunale di Santa Maddalena secondo gli elaborati redatti dall'architetto Stefano Castagna di Mantova con studio in via Tito Speri consegnati al protocollo comunale in data 6/12/2018 prot. 26092 e successivamente integrati in base alle istruttorie degli enti competenti e dell'ufficio tecnico in data 8/10/2019 prot. 22700 e prot. 22718 e di seguito elencati:
 - Relazione generale;
 - TAV. A: fasce di rispetto cimiteriale stato vigente planimetria in scala 1:1.000;
 - TAV. B: fasce di rispetto cimiteriale stato di progetto planimetria in scala 1:1.000;
 - TAV. C: fasce di rispetto cimiteriale raffronto tra stato vigente e di progetto planimetria in scala 1:1.000.
3. DI STABILIRE, in base alla documentazione grafica, che la fascia di rispetto del cimitero di Santa Maddalena come modificata presenta le seguenti dimensioni differenti sui diversi lati del complesso cimiteriale:
 - 154,85 m a nord in corrispondenza della tasca
 - 177 m a nord fuori dalla tasca
 - 127 m ad est
 - 78,60 m a sud-est in base al futuro ampliamento
 - 101,55 m a sud
 - 50 m ad ovest;
4. DI RIBADIRE che sono stati già acquisiti i pareri favorevoli degli enti competenti ATS Valpadana ed Arpa e allegati quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
5. DI PRECISARE che le distanze della fascia di rispetto sono state misurate nella zona a sud-est tenendo conto già del futuro ampliamento del cimitero in tale area, ancora non di proprietà pubblica, ma già inserita nel vigente PGT come ambito di servizi alla residenza e nello specifico come zona di ampliamento del cimitero esistente;
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione con i relativi elaborati verrà depositata nella segreteria comunale e all'albo pretorio on line, dandone pubblico avviso, sul sito internet del comune nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio e che l'efficacia della modifica delle fasce decorrerà dalla data di esecutività della presente Deliberazione;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Se l'Ass. Ghizzi mi dà il permesso, pongo ai voti il punto n. 15”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto in modalità telematica n. 14.

Risultano assenti i consiglieri Bindini, Bastianini, Bettoni.

Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 3 (Buoli, Luppi, Facchini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera”.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 3 (Buoli, Luppi, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)